

# **TI\_GERICHTE 60.2002.211 vom 25. Oktober 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2002.211](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2002.211)

FR: TI\_GERICHTE 60.2002.211 du 25 octobre 2004

IT: TI\_GERICHTE 60.2002.211 del 25 ottobre 2004

## **Regeste**

istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

### **E. 2**

. 2.1. Giusta l'art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP).

### **E. 2.2**

Come esposto, l'istante ha incaricato il denunciato del trasloco delle suppellettili di famiglia; in questo contesto, \_\_\_\_\_ PI 1 avrebbe preteso, tra l'altro, il versamento di fr. 6'000.--, importo che \_\_\_\_\_ IS 1 gli avrebbe consegnato in due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno il 27.7.1999 [" Il PI 1 prendeva i soldi e segnava, in presenza del IS 1, l'acconto ricevuto di fr. 3'000.--, con tanto di firma, sull'esemplare del suo contratto (doc. T). Il PI 1 non rilasciava però alcuna ricevuta al IS 1, il quale in buona fede e sotto stress

per il trasloco non si rendeva conto e non dava peso alla cosa ", denuncia penale 13/14.10.1999, p. 2, AI 1], rispettivamente il 28.7.1999 (" Alla fine, il PI 1 chiedeva al IS 1 di dargli un altro acconto di fr. 3'000.--, cosa che purtroppo il IS 1 faceva consegnando la somma nelle mani del PI 1, anche questa volta senza ricevuta ", denuncia penale 13/14.10.1999, p. 2, AI 1).

### **E. 2.3**

Il denunciato ha asserito al proposito che " nel corso dell'estate 1999 sono stato contattato da IS 1 per eseguire la riconsegna dei mobili. Consegna che però non poteva mai avvenire perché la nuova casa di abitazione del denunciante non era mai pronta. (...). Ad un certo punto ho sollecitato IS 1 a fissare la data definitiva e a pagare sia l'acconto di Frs. 1'000.-- pattuito per la riconsegna, sia a saldare l'importo dovuto per il deposito dei mobili. Preciso che dissi a IS 1 che non avrei eseguito la riconsegna dei mobili se non avesse provveduto a saldare quanto dovuto. Ciononostante, IS 1 non ha pagato nulla. Ad un dato momento siamo riusciti a stabilire la data del trasloco. Il 27.7.1999, IS 1 mi ha raggiunto, da una mia cliente, presso la quale stavo eseguendo un trasloco, con l'intenzione di versare Frs. 3'000.-- quale acconto per la riconsegna dei mobili. Siccome sulla copia del contratto in mio possesso avevo indicato che detto importo sarebbe stato versato quale acconto per il deposito del mobilio e non per la sua riconsegna, IS 1 si è rifiutato di versarlo. Al che ho classato il documento in mio possesso e ho continuato il mio lavoro, rifiutandomi di fare il trasloco il giorno dopo " (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 2, AI 17). Ha di seguito precisato - in relazione al contestato acconto di data 28.7.1999 - che " non ho chiesto nessun acconto o altro pagamento, perché era sottinteso che IS 1 avrebbe saldato i costi di deposito al momento della verifica della metratura, ed i costi di trasporto a consegna terminata " (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17), affermando inoltre - con riferimento alla scritta " 27.7.99 Ricevuto x acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila) " - che " la riga con la quale figura stralciata l'iscrizione dell'avvenuto pagamento sul contratto non è stata fatta da me, in quell'occasione, ma dall'avv. \_\_\_\_\_, in un secondo tempo. Avvocato, questo, al quale mi ero inizialmente rivolto per i fatti in questione " (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17; cfr. anche verbale di interrogatorio 19.6.2002 dell'avv. \_\_\_\_\_, AI 20).

### **E. 2.4**

Ciò posto, la successiva cancellazione della dicitura in questione - che comunque permette di leggere la frase (doc. T, allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1; cfr. anche AI 16) - non ha una portata giuridica a' sensi di legge, ritenuto come la scritta " 27.7.99 Ricevuto x acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila) " configuri una semplice annotazione dell'istante sulla copia del contratto in suo possesso, senza alcun carattere probatorio. Il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto deve godere, per costituire falso ideologico, di particolare credibilità sia per il valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS, *Strafrecht* IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, *Schweizerisches Strafrecht*, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26 ss.): ora, detto appunto - quale semplice nota, che non beneficia di una credibilità particolare conferita dalla legge o da chi lo ha redatto (\_\_\_\_\_ PI 1 essendo mera controparte dell'istante in un contratto di

deposito/trasloco) - appare inidoneo a provare in un senso o nell'altro i fatti enunciati. La circostanza che lo scritto sarebbe stato esibito ad agenti della Polizia cantonale, intervenuti su richiesta dell'istante il 30.7.1999, appare pertanto irrilevante. La medesima conclusione si impone in relazione alla fattura di cui al doc. Q - che non avrebbe indicato i contestati acconti (allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) -, essa non possedendo, di principio, una garanzia oggettiva sufficiente per costituire una falsità ideologica in documenti (cfr., al proposito, DTF 121 IV 131; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 65 ad art. 251 CP).

### **E. 2.5**

La valutazione della portata probatoria del doc. T (allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) spetta del resto al giudice civile, come ben emerge dal giudizio 18.3.2004 del pretore del distretto di \_\_\_\_\_, che - accogliendo la petizione presentata dal denunciato - ha evidenziato che " (...) il versamento di fr. 3'000.-- figura iscritto unicamente sulla copia del contratto in possesso dell'attore, e non su quella in possesso del convenuto. Come rettamente rilevato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere del 1 luglio 2002, a tale documento non può essere riconosciuto alcun carattere probatorio, primo perché non essendo in possesso del convenuto al medesimo non può essere attribuito alcun valore di ricevuta, ed in secondo luogo perché qualora l'attore avesse inteso ottenere un pagamento indebito egli non si sarebbe limitato a tirare una riga sulla scritta lasciandone intravedere i contenuti: logica vuole che se così fosse stato egli avrebbe provveduto ad altro tipo di cancellazione, se non addirittura ad evitare di produrre quel documento in causa (...) " (decisione 18.3.2004, p. 9; inc. \_\_\_\_\_).

### **E. 3**

. 3.1. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP; cfr. anche, in relazione alla truffa processuale, DTF 122 IV 197).

### **E. 3.2**

Ora, con riferimento a detta ipotesi accusatoria l'istante afferma che "PI 1 ha evidentemente indotto il suo legale, con il suo racconto, a cancellare la ricevuta e cosa grave ha prodotto il documento in causa senza spiegare al pretore chi e quando aveva alterato il documento. Così facendo ha ingannato il pretore su un fatto essenziale della lite inducendolo ad una sentenza per lui favorevole " (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4). A torto. Dagli atti, e segnatamente dal verbale di udienza 17.9.1999 nella causa possessoria promossa davanti alla Pretura della giurisdizione di \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ IS 1, risulta infatti che il convenuto \_\_\_\_\_ PI 1 ha presentato un allegato di risposta spiegando le ragioni della scritta e producendo in sede di duplice le prove da assumere, tra le quali il contratto 4.8.1999 con la cancellazione incriminata (cfr. verbale di udienza 17.9.1999, doc. S, allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1). Per il che, il pretore - al momento della produzione del predetto contratto - era a conoscenza dell'istoriato dell'annotazione: la tesi dell'istante secondo cui " l'astuzia si è concretizzata quando il PI 1 e il suo legale hanno sottaciuto al pretore di aver alterato il documento originale che comprovava il pagamento dell'acconto " (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p.

4) appare pertanto infondata, essendo note al giudice civile le versioni delle parti al proposito ed attestando lo scritto incriminato sia la dicitura sia la cancellazione (eseguita in modo unilaterale). Non si impone quindi di approfondire il caso, segnatamente confrontandosi con gli ulteriori presupposti di cui alla disposizione in questione.

#### **E. 4**

. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004 del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

#### **E. 5**

. Il gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di \_\_\_\_\_ IS 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.